



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10276/2025 promossa da:

Parte_1

C.F._1

contro

CP_1

P.IVA_1

Il Giudice dott. Nicola Fascilla,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/10/2025;
letti gli atti e i documenti;
sentiti i procuratori delle parti
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Con ricorso ex art. 669 decies - 669 duodecies c.p.c. *Parte_1* ha chiesto al Tribunale di Milano di

"DICHIARARE l'inefficacia ex art. 669 novies cpc del (e/o REVOCARE il) provvedimento autorizzativo del sequestro in data 12/04/2025 nel procedimento R.G. n. 10276/2025 e conseguentemente il sequestro eseguito in forza di tale provvedimento, dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente e così;

ORDINARE la cancellazione del vincolo sui beni sequestrati ed in particolare sulle quote di *CP_1* *di titolarità del sig. *Parte_1* e sugli immobili del medesimo e l'adozione di ogni conseguente provvedimento opportuno;*

in subordine,

*AUTORIZZARE per quanto occorrer possa il sig. *Pt_1*, quale titolare di partecipazione oggetto di sequestro, a procedere alla denuncia ex art. 2409 c.c. chiedendo l'ispezione della società *CP_1**

*[...] o comunque ATTRIBUIRE al sig. *Parte_1* il diritto di procedere in tal senso ex art. 2409 c.c., così precisando e/o modificando ex art. 669 decies cpc e/o 669 duodecies cpc il decreto di nomina del Custode in data 20 maggio 2025;*

in via di ulteriore subordine

*- INVITARE il Custode a procedere alla denuncia ex art. 2409 c.c. chiedendo l'ispezione della società *CP_1* sulle spese*

- CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento.”

1).1 Si è costituita **CP_1** chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Sulla domanda di inefficacia del sequestro conservativo il Tribunale osserva.

Con ordinanza del 12 aprile 2025 lo scrivente ha autorizzato **CP_1** al sequestro conservativo nei confronti di **Parte_1** sino a concorrenza della somma di € 715.930,00 concedendo termine perentorio di 60 giorni per l'inizio della causa di merito.

Ebbene dalla documentazione prodotta in atti emerge come **CP_1** abbia proposto domanda di arbitrato in data 11 giugno 2025 (docc. 2 e 3 **CP_1**).

L'articolo 816-bis.1 c.p.c. prevede che la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale.

Inoltre, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano prevede che una volta depositata la domanda di arbitrato la segreteria provvede a trasmettere la domanda al convenuto (cfr. articolo 10 del regolamento prodotto da **CP_1** sub doc. 4).

Pertanto già da tale documentazione risulta tempestiva la proposizione del giudizio di merito avanti alla Camera Arbitrale.

In ogni caso, si osserva come il termine perentorio dei 60 giorni, ai sensi dell'articolo 669 octies comma 3 c.p.c., decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, che nel caso di specie, come emerge dal fascicolo r.g. 10276/2025 è stata effettuata il 14 aprile 2025 e quindi il termine risulta rispettato anche alla luce della comunicazione effettuata dalla Camera Arbitrale del 13 giugno 2025.

Infine non può questo giudice non osservare che il tentativo di notificazione effettuata da **CP_1** in data 10 giugno 2025 non si è potuto perfezionare per la cancellazione avvenuta un giorno prima della casella PEC da parte di **Parte_1** e quindi per fatto di certo non imputabile a **CP_1**.

Conseguentemente ritiene lo scrivente che il provvedimento cautelare non è divenuto inefficace.

Con riferimento, invece, alla problematica della legittimazione ad agire ex art. 2409 c.c., le domande di **Parte_1** risultano inammissibili.

Invero la questione della legittimazione ad agire non potrà che essere affrontata e risolta avanti all'autorità giudiziaria competente a decidere il ricorso, ma in nessun caso può essere chiesto allo scrivente un parere sulla questione o una autorizzazione, non prevista dalla legge, per promuovere il ricorso ex art. 2409 c.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. respinge la domanda di inefficacia del sequestro;

2. dichiara inammissibili le altre domande;

3. condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Si comunichi.

Milano, 7 novembre 2025

Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA